



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 764 DEL
24 NOV. 2021

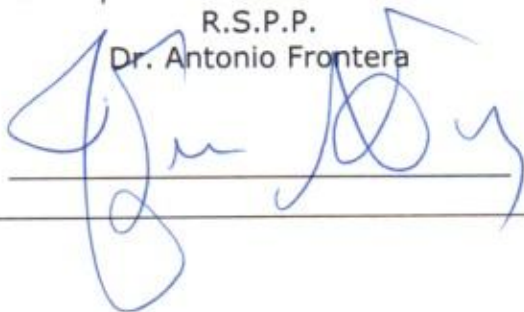
Oggetto: approvazione e adozione del manuale per la sicurezza dei tirocinanti, allievi e volontari che svolgono attività professionalizzanti presso gli ambienti di lavoro dell'A.S.P. di Crotone, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i..

Il Commissario Straordinario, Dr. Domenico Sperlì, nominato con D.C.A. n. 06 del 08/01/2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Programmazione e Controllo.

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e di legittimità dell'atto resa dal Responsabile del procedimento designato nonché dal Direttore del Dipartimento Area Programmazione e Controllo, si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
R.S.P.P.
Dr. Antonio Frontera



Il Direttore del Dipartimento
Area Programmazione e Controllo
Dott.ssa Angelina RIZZUTI



PREMESSO

CHE ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 81/2008, art. 2, si intende per «lavoratore»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;*

CHE ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i. il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro ... sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;

CHE il Datore di Lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia ... sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

CHE il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze;

DATO ATTO che il miglioramento della sicurezza è un obiettivo prioritario di ogni organizzazione sanitaria e, deve basarsi sul cambiamento culturale, favorendo la diffusione delle buone pratiche anche attraverso la redazione di manuali dedicati, quale informazione di base, per tirocinanti, allievi, volontari che svolgono le attività professionalizzanti presso le Unità Operative, Servizi, Ambulatori, Uffici, dell'A.S.P. di Crotone, al fine di migliorare i comportamenti da tenere all'interno delle Strutture Socio-Sanitarie, per la propria ed altrui sicurezza;

Che la predisposizione del manuale pratico da consegnare ad ogni singolo tirocinante, allievo, volontario che durante il proprio percorso di formazione svolgerà attività professionalizzante, stage, tirocinio, ecc. negli ambienti dell'A.S.P. di Crotone, è valevole quale informazione di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i.;

RITENUTO pertanto, di adottare il presente formale provvedimento di presa d'atto;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

1. PRENDERE ATTO, approvare e adottare il manuale per la sicurezza dei tirocinanti, allievi e volontari che svolgono attività professionalizzanti presso gli ambienti di lavoro dell'A.S.P. di Crotone, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i.;
2. TRASMETTERE il presente atto e il manuale predisposto, anche in formato digitale, alla U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane e Formazione, per gli adempimenti di competenza, ivi compreso la pubblicazione del predetto manuale nell'apposita sezione del sito istituzionale aziendale.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

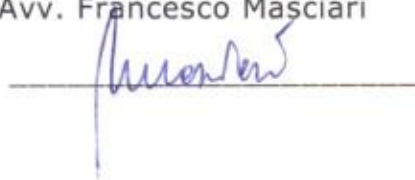
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

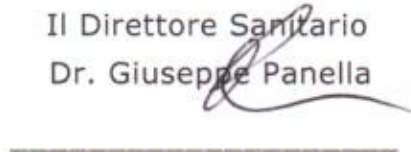
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

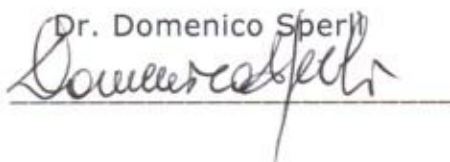
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario

Dr. Domenico Sperelli


UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

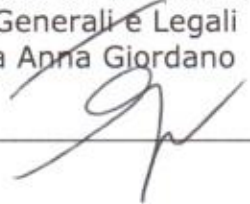
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 24 NOV. 2021 con protocollo n. 161

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore F.F. U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Informazione dei lavoratori
(D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i.)



**La sicurezza
dei tirocinanti, allievi e volontari negli
ambienti della A.S.P. di Crotone**

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE**



Informazione dei lavoratori (D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n° 81/2008, è stato elaborato il presente "*manuale pratico*" quale informazione di base, per tirocinanti, allievi, volontari che svolgono le attività professionalizzanti presso le Unità Operative, Servizi, Ambulatori, Uffici, dell'A.S.P. di Crotone, in materia di comportamenti da tenere all'interno delle Strutture Socio-Sanitarie, per la propria ed altrui sicurezza.

Oltre ad informazioni relative all'Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, vengono fornite indicazioni sulle principali norme di prevenzione e misure attuative di interventi di prevenzione e protezione dai rischi e modalità comportamentali da tenere durante le attività professionalizzanti negli ambienti di lavoro.

Il presente documento viene consegnato, ad ogni singolo tirocinante, allievo, volontario che durante il proprio percorso di formazione svolgeranno attività professionalizzanti, stage, tirocini, negli ambienti dell'A.S.P. di Crotone, quale informativa generale per i lavoratori prevista dall'art. 36 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i..

"La sicurezza dei tirocinanti, allievi e volontari negli ambienti dell'A.S.P. di Crotone"

In data viene consegnato al tirocinante, allievo, volontario Sig./Dott., nato a il e residente in alla Via

il presente *manuale pratico*, al fine di fornirgli l'Informazione di base in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel settore sanitario, nonché fornirgli le principali informazioni circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare nei casi di pericolo grave e immediato sui luoghi di lavoro.

(Firma per ricevuta e presa visione)

Sommario

<i>PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI</i>	<i>6</i>
<i>I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI OCCUPAZIONALI</i>	<i>10</i>
<i>INFORMAZIONE E FORMAZIONE</i>	<i>30</i>
<i>LUOGHI DI LAVORO</i>	<i>33</i>
<i>ATTREZZATURE DI LAVORO</i>	<i>34</i>
<i>RISCHI LAVORATIVI</i>	<i>35</i>
<i>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</i>	<i>58</i>
<i>PRIMO SOCCORSO</i>	<i>61</i>
<i>LA SEGNALETICA DI SICUREZZA</i>	<i>62</i>
<i>PREVENZIONE INCENDI.....</i>	<i>67</i>
<i>IN CASO DI EMERGENZE</i>	<i>76</i>
<i>INCENDIO MAGGIORE.....</i>	<i>76</i>
<i>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....</i>	<i>78</i>

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

In Italia la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha radici profonde. La normativa specifica nasce in forma organizzata nella seconda metà degli anni 50.

Costituzione della Repubblica Italiana

art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ...”

art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. ”.



Codice Civile

art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: “chiunque cagiona danni ad altri nello

svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le *misure* che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a *tutelare* l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.



Codice Penale

art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: “Chiunque

omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro: “Punibilità con la reclusione fino ad un anno o con la multa da €. 20,66 a €. 103,29 di chiunque per colpa omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro”.



Statuto dei Lavoratori (Legge del 20/3/70 n. 300)

Art. 9 - Tutela della Salute e della Integrità Fisica: “Diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 “Testo Unico”

Nel 2008 viene pubblicato il D.Lgs n. 81 “*attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” ed a distanza di poco più di un anno dalla sua pubblicazione viene integrato e modificato con il D.Lgs 106/2009 “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

Il D.Lgs 81/2008 integrato e modificato dal D.Lgs 106/2009 costituisce, quindi, il *Nuovo Testo Unico* in materia di igiene e sicurezza del lavoro che ha armonizzato tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro introducendo alcune novità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

I principali *cambiamenti* apportati riguardano la tutela estesa a collaboratori di ogni tipo (lavoratori a tempo determinato, autonomi, a domicilio, ...), il concetto di salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non solo un'assenza di malattia e d'infermità, il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori, l'inasprimento delle sanzioni.

Le principali *innovazioni* riguardano le misure generali di tutela e la valutazione dei rischi, la valutazione dei rischi come obbligo preciso del datore di lavoro insieme alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, lo stress da lavoro inserito nel computo dei rischi, l'individuazione mansioni a rischio specifico che richiedono competenze e addestramento particolare, l'esplicitazione dei nominativi di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e M.C. (Medico Competente).

I datori di lavoro, tra i vari doveri, devono fornire a tutti i lavoratori, che svolgono la propria attività all'interno e/o per l'azienda, una comprensibile ed adeguata informazione.

Con il D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. si attua il passaggio, iniziato con il D.Lgs n° 626/94, da una logica essenzialmente legata a quella della

normativa degli anni 50, che prevedeva un insieme di normative statali che definivano gli interventi da mettere in atto, ad una logica integrata legata all'organizzazione della sicurezza all'interno dell'azienda e alla predisposizione del piano di miglioramento della salute della sicurezza in ciascuna azienda connesso alla valutazione dei rischi.

Il D.Lgs n° 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività sia privati che pubblici e determina criteri specifici per l'applicazione di tali norme tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Nelle strutture pubbliche o private sono presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, sono equiparati a lavoratore gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali e sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprendendovi anche le apparecchiature dotate di videoterminale.

Necessario adottare una nuova visione della sicurezza, poiché rappresenta un elemento strategico per promuovere il cambiamento e realizzare la crescita e la competitività aziendale.

Le prescrizioni legislative presenti nel D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i., ordinano un nuovo approccio alla prevenzione dei rischi, dove è necessario tener conto di tutti i rischi occupazionali.

I punti fondamentali che proiettano le istituzioni verso il cambiamento ed il miglioramento continuo possono essere raggruppati in questi tre ambiti:

- conoscenza (formazione);
- realizzazione di nuovi processi o servizi;

diffusione dell'innovazione, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Necessario promuovere una cultura diversa, volta al cambiamento, al fine di raggiungere una maggiore soddisfazione del cliente (fruitore del servizio o del processo) e del personale interno, percepibile da un miglior livello di qualità, di sicurezza e di organizzazione degli ambienti di lavoro.

La *sicurezza che serve* deve ricevere impulso dal basso ed essere continuamente monitorata e verificata a tutti i livelli, fino all'alta dirigenza.

Le organizzazioni che tendono all'eccellenza hanno una duplice e interdipendente finalità: soddisfare i clienti e ridurre i costi degli sprechi, il tutto aumentando la redditività e la competitività aziendale.



I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI OCCUPAZIONALI

IL LAVORATORE

È la *persona* che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, *con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del "Codice Civile"; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Gli obblighi del Lavoratore

"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro" (art. 20 del D.Lgs n°81/2008 e, s.m.i.).

La sicurezza viene realizzata anche grazie alla partecipazione attiva ed alla collaborazione che ciascun lavoratore è tenuto a prestare nella propria sede lavorativa. Proprio per questo motivo il lavoratore che non assume un comportamento corretto nei confronti della sicurezza è sanzionato dalla legge.

Tutti i soggetti coinvolti in attività lavorative all'interno delle Strutture Sanitarie dell' A.S.P. di Crotone, sono tenuti a garantire il rispetto di tutte le indicazioni e le precauzioni che il datore di lavoro decide di adottare al suo interno. In particolare, la legge impone, a ciascun lavoratore, di rispettare le regole di seguito elencate:

- *contribuire*, insieme a tutti i soggetti che si occupano della sicurezza dell' A.S.P. di Crotone, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- *osservare* ed attuare tutte le indicazioni in materia di sicurezza (disposizioni e istruzioni) impartite dal datore di lavoro o dai soggetti da lui individuati, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- *utilizzare correttamente* secondo le indicazioni ricevute
 - ✓ le eventuali sostanze e preparati pericolosi durante l'esercizio della propria attività;
 - ✓ i dispositivi per la sicurezza che vengono messi a disposizione del lavoratore;
 - ✓ le attrezzature di lavoro;
- *segnalare*, immediatamente, al datore di lavoro qualsiasi carenza o deficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione in uso;
- *segnalare* qualsiasi condizione di pericolo di cui si sia venuti a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al R.L.S.;
- *attivarsi*, nei casi di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave, segnalando la situazione al datore di lavoro e al R.L.S.;
- *non rimuovere* o modificare, senza esserne preventivamente autorizzato, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di segnalazione, i dispositivi di controllo;
- *non compiere* di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- *partecipare* ai programmi di formazione e di addestramento



organizzati dal datore di lavoro;

- *sottoporsi* ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. o comunque disposti dal Medico Competente.

IL DATORE DI LAVORO

Il «*datore di lavoro*» è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro:	Rappresentante Legale/Direttore Generale/Commissario, pro-tempore
Delegati di Funzione (ex art. 16 D.Lgs n° 81/08 e, s.m.i.) (<i>Delibera approvazione Regolamento del 29.03.2017 n° 123 e, ss.mm.ii.</i>)	▪ Direttore del Dipartimento di Prevenzione; ▪ Direttore del Dipartimento A.F.O. Servizi Sanitari Supporto; ▪ Direttore del Dipartimento Materno-Infantile; ▪ Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi; ▪ Direttore del Dipartimento A.F.O. Medica; ▪ Direttore del Dipartimento A.F.O. Chirurgica; ▪ Direttore Dipartimento Staff Programmazione e Controllo; ▪ Direttore Medico del P.O. di Crotone; ▪ Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza e Accettazione; ▪ Direttore del Distretto Sanitario Unico Aziendale; ▪ Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone

Centro Direzionale il "GRANAIO"

Via M. Nicoletta, 88900 Crotone (KR) - P.iva 01997410798

Centralino: 0962/924111

www.asp.crotone.it

Gli obblighi del Datore di Lavoro

Sul Datore di lavoro incombono molti obblighi, due dei quali non sono delegabili (art. 17 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i.):

- 1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- 2) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il Datore di lavoro deve (art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente):

- nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs n°81/2008;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico

competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il postodi lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;



- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- *consegnare tempestivamente al* rappresentante dei lavoratori



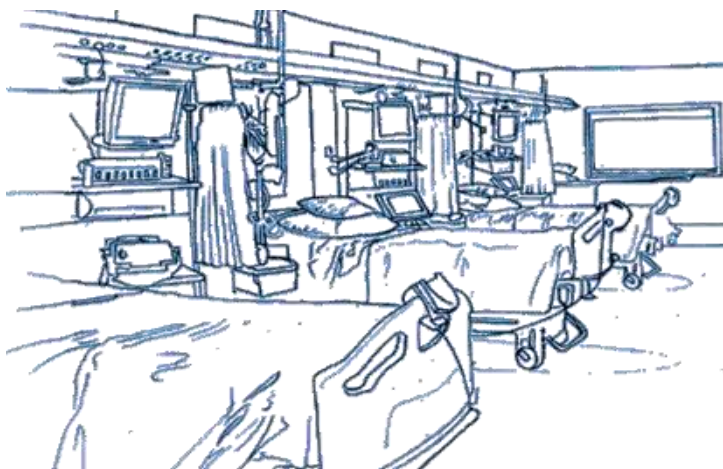
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

- elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3, *anche su supporto informatico come previsto* dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite*, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n° 1124;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di



- riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
 - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro, se non adempie a quanto prevede la normativa vigente, è soggetto a sanzioni che prevedono l'arresto o un'ammenda per ogni inadempienza.



IL DIRIGENTE

Il dirigente, ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i., è "l'alter ego" del datore di lavoro. *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.* È colui che sovrintende, organizza, coordina e dispone, secondo e nell'ambito delle competenze e dei poteri conferitogli. Il *Dirigente* è definito dal D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i. come "garante organizzativo" della sicurezza e igiene del lavoro.

La definizione legale non prevede alcun livello contrattuale, né la disponibilità di un potere di spesa. In mancanza di un potere di spesa, gli obblighi dirigenziali saranno solo gestionali e organizzativi e di riferire a chi possiede il potere di spesa le necessità prevenzionistiche emergenti.

Trattasi di personale particolarmente qualificato posto, per le sue capacità, alla direzione di Unità Produttive e di macro aree.

Responsabilità dei Dirigenti

I dirigenti

- sono responsabili dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro;
- predispongono le misure di sicurezza specifiche;
- impartiscono istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro;
- vigilano, affinché le istruzioni vengano eseguite;
- si attengono, nell'adempimento delle proprie funzioni, ai criteri suggeriti dall'esperienza e dalla tecnica;
- ove non possono materialmente assistere a tutti i lavori, incaricano i preposti affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza, impartendo ai medesimi istruzioni precise sulle operazioni da svolgere;
- rendono edotti i lavoratori sui rischi specifici ai quali sono esposti;
- provvedono ad aggiornare le misure di prevenzione adottate in relazione ai mutamenti organizzativi o il grado di evoluzione della tecnica;
- provvedono a fornire ai lavoratori i mezzi di protezione

necessari e idonei in relazione al lavoro svolto;

- provvedono a dare le necessarie istruzioni ai lavoratori per l'abbandono immediato del posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile;
- adottano misure idonee per la prevenzione incendi;
- adottano misure idonee per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato dovuto allo scoppio di incendi;
- affidano i compiti lavorativi ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle loro condizioni in rapporto alla salute e alla sicurezza;
- informano il Medico Competente dei processi lavorativi e dei rischi connessi all'attività produttiva;
- permettono ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

I dirigenti, se non adempiono a quanto prevede la normativa vigente, è soggetto a sanzioni che prevedono l'arresto o un'ammenda per ogni inadempienza.

I PREPOSTI

Sono coloro che si trovano gerarchicamente subordinati ai dirigenti, che sovrintendono ed esercitano funzioni di *controllo* e di *sorveglianza* in materia di gestione della sicurezza con i corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari.

Il "*preposto*" è la *persona* che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

A differenza del datore di lavoro e del dirigente, ai quali la legge riconosce compiti di organizzazione e predisposizione delle misure di prevenzione, il preposto svolge esclusivamente un'attività di sorveglianza sulla osservanza della normativa in materia prevenzionale.

Assumono la veste di Preposti, relativamente alle proprie competenze e attribuzioni, i lavoratori che ricoprono i seguenti incarichi:

- *Direttori Medici Responsabili di Unità Operative Complesse;*
- *Dirigenti Medici Responsabili di Unità Operative Semplici aventi autonomia gestionale;*
- *Coordinatori Infermieristici e delle Professioni Sanitarie*

Responsabilità dei Preposti

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i..

I preposti, se non adempiono a quanto prevede la normativa vigente, è soggetto a sanzioni che prevedono l'arresto o un'ammenda per ogni inadempienza.



IL MEDICO COMPETENTE

Trattasi di medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs n° 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal predetto decreto.

I compiti del Medico Competente

Il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,

copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

La Sorveglianza Sanitaria

È effettuata dal *Medico Competente* e dal *Medico Autorizzato* (quest'ultimo solo per i lavoratori professionalmente esposti a rischio da radiazioni ionizzanti) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, per verificare lo stato di salute del lavoratore prima che gli siano

attribuite mansioni comportanti determinati rischi e periodicamente nel corso del rapporto di lavoro.

La Sorveglianza Sanitaria comprende:

- *accertamenti sanitari preventivi* intesi a constatare che non vi siano controindicazioni al lavoro cui è destinato il singolo lavoratore, al fine della valutazione dell'idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche, nonché l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio;
- *accertamenti sanitari periodici* intesi a controllare periodicamente lo stato di salute dei lavoratori per diagnosticare il più precocemente possibile conseguenze per la salute causate dal lavoro ed esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche.

Gli accertamenti sanitari comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche, che il medico competente ritiene necessari, *mirati al rischio*. I dati delle visite sono riportati, a cura del Medico Competente, nel documento sanitario e di rischio di ogni singolo lavoratore.

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal Medico Competente può essere:

- idoneità;
- idoneità con limitazioni;
- idoneità con prescrizioni;
- non idoneità;
- temporanea non idoneità;

I Medici Competenti dell' A.S.P. di Crotone sono:

- *Dott. Alessandro BISBANO (Coordinatore)*
- *Dott. Francesco SISIA*
- *Dott. Rocco COTRONEO*

Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio,
Via Largo Bologna - Cap. 88900 Crotone
Telefono/Fax + 039 962 924481-82
E-mail: alessandro.bisbano@asp.crotone.it;
francesco.sisia@asp.crotone.it

GIUDIZIO DI IDONEITA'

Sulla base degli accertamenti effettuati il MC rilascia:

• **IDONEO** Idoneità alla mansione specifica

• **IDONEITA'
PARZIALE**



**IDONEO CON
PRESCRIZIONI**

**IDONEO CON
LIMITAZIONI**

• **NON IDONEO**

**Il giudizio di idoneità definisce la compatibilità o meno
tra il lavoro svolto e le condizioni di salute del lavoratore**

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Questa figura, è stata istituita dalla precedente disciplina e attribuisce ai lavoratori un ruolo attivo e concreto nella gestione di tutta la materia legata alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

- Hanno il compito di rappresentare i lavoratori, di farsi carico di eventuali problematiche e di interfacciarsi con il datore di lavoro.
- Hanno diritto ad una formazione specifica in tema di salute e sicurezza con particolare riferimento ai rischi esistenti nell'A.S.P. di Crotone, tale da permettere loro di acquisire buone competenze per poter esercitare un'attività di controllo e prevenzione dei rischi.
- Per garantire un corretto assolvimento dei loro incarichi,

accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

- Sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione.
- Sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro.
- Sono consultati in merito all'organizzazione della formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- Ricevono le informazioni e la documentazione inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti agli infortuni ed alle malattie professionali.
- Ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
- Ricevono una formazione adeguata.
- Promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
- Formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti.
- Partecipano alla riunione periodica.
- Fanno proposte in merito alla attività di prevenzione.
- Avvertono il datore di lavoro e/o dirigente dei rischi individuati nel corso della loro attività.
- Possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'A.S.P. di Crotone sono (designazione 2021):

- *Sig. Filippo BASILE*
- *Sig.^{ra} Pasqualina CHIARELLO*
- *Dott.^{ssa} Luciana COVELLO*
- *Dott. Ercole MALERBA*
- *Dott.^{ssa} Lucia CORIGLIANO*
- *Dott.^{ssa} Gaetana PEDACE*
- *Sig. Antonio GRAZIANI*

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL' A.S.P. di CROTONE

Il servizio di prevenzione e protezione è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni dell'azienda, che vengono utilizzati dal datore di lavoro per porre in essere l'attività di prevenzione e protezione dai rischi nella propria azienda.

Questo servizio è coordinato da un responsabile, che è un soggetto dotato di specifiche capacità, con idonei requisiti professionali e che ha partecipato a speciali corsi di formazione.

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede (art. 33 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i.):

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i. e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Organizzazione Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.S.P. di Crotone è composto da:

- *“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”*: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,

per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- «Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i., facente parte del servizio di cui alla lettera I).

Funzioni del R.S.P.P. della A.S.P. di Crotone

Il D.Lgs n° 81/2008 all'art. 2 definisce il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione “*persona* in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (... *omissis* ...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, che svolge insieme a persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Le funzioni del R.S.P.P. sono volte a coordinare e gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale della A.S.P. di Crotone è:

Dr. Antonio FRONTERA

Gli Addetti al Servizio Prevenzione Protezione della A.S.P. di Crotone sono:

- *Dr. Giuseppe MAMMOLENTI*
- *Dr. Luigi FEDERICO*
- *Sig.ra Antonella AFFILISTRO*
- *Dott.^{SSA} Maria Giovanna SQUILLACE*
- *Dr. Raffaele GIGLIO*
- *Arch. Claudia FABIANO*
- *Geom. Nino Sandro FALBO*
- *Dott.^{SSA} Daniela GIUNGATO*
- *Geom. Francesco MURANO*

Sede S.P.A.:

Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, Via Largo Bologna

Cap. 88900 Crotone

Telefono/Fax + 039 962 924437

Pec: servizioprevenzioneeprotezione@pec.asp.crotone.it

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'informazione e la formazione non sono qualcosa di "statico", di acquisito automaticamente una volta per tutte, ma costituiscono due processi dinamici complessi.

L'*informazione* è un processo di *comunicazione/ricezione* di notizie e concetti, mentre la *formazione* lo è di *insegnamento/apprendimento* di conoscenze utili per svolgere una determinata attività.

INFORMAZIONE

Si intende la emissione di messaggi (utili) da parte di una emittente (datore di lavoro) e la ricezione da parte di una ricevente (lavoratori) necessari per cambiare il comportamento del soggetto che la riceve. Il datore di lavoro assicura a ciascun lavoratore adeguata Informazione:

- sui rischi generali per la sicurezza e la salute esistenti e connessi all'attività dell'azienda;
- sui rischi specifici derivanti dalle mansioni svolte dal lavoratore;
- sulle procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione e pronto soccorso;
- sul nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e loro funzioni;
- sul nominativo e sulle funzioni del Medico Competente;
- sull'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza;
- sul significato e sul risultato degli accertamenti sanitari, tramite il Medico Competente;
- sui pericoli connessi all'utilizzo di sostanze pericolose.



ESTINTORE



FORMAZIONE

È un processo che mira a far acquisire ad ogni operatore, all'interno dell'organizzazione in cui opera, *competenze cognitive, operative e comportamentali* in modo da poter adottare modalità di lavorare mettendo in pratica regole e principi riguardanti la *Sicurezza e l'Igiene* del lavoro sui luoghi di lavoro.

Si potrebbe definire come l'adozione, da parte dei soggetti interessati, di competenze cognitive, operative e comportamentali talida indurre nuovi modi di essere, nuove modalità di pensare ed agire in termini di sicurezza, modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali, adottando modalità di lavoro, che mettano in pratica le regole ed i principi della sicurezza, salute ed igiene del lavoro, al fine di identificare i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e affrontare le emergenze.

La Formazione è indirizzata a tutti i lavoratori (coinvolgere l'intera organizzazione dell'azienda), esposti a rischi professionali, che prestano la propria opera alle dipendenze di questa A.S.P. di Crotone.

I lavoratori ricevono la formazione:

- *in occasione dell'assunzione;*
- *in caso di trasferimento da una Unità Operativa ad un'altra;*
- *in caso di cambiamento di mansioni;*
- *in caso di introduzione di:*
 - *nuove attrezzature di lavoro;*
 - *nuove tecnologie;*
 - *nuove sostanze e/o preparati pericolosi;*
- *in caso di uso di VDT;*
- *in caso di uso di D.P.I.;*
- *in caso di esposizione ad agenti cancerogeni;*
- *in caso di esposizione ad agenti biologici;*
- *in caso di designazione ad attività di prevenzione e di lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e gestione delle emergenze.*

La Formazione dei lavoratori è effettuata durante l'orario di lavoro e non comporta oneri economici a carico degli stessi.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

**La Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento
Professionale della A.S.P. di Crotone è:**

Dott.^{ssa} Rosalba LEOTTA

Sede:

Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio,
Via Largo Bologna - Cap. 88900 Crotone

Telefono/Fax + 039 962 924185

E-mail: formazione@asp.crotone.it

Pec: formazione@pec.asp.crotone.it

LUOGHI DI LAVORO

Si intende lo spazio interno all'Azienda ovvero alle Unità Produttive, dove sono situati i posti di lavoro, nonché ogni altro luogo che trovasi nell'area dell'Azienda ovvero Unità Produttive dove è consentito l'accesso sempre per motivi di lavoro.

Qualsiasi posto in cui il lavoratore accede, anche solo occasionalmente, per svolgere concretamente la propria attività nell'ambito delle mansioni affidategli.

Il datore di lavoro si prodiga al fine di garantire che l'attività lavorativa sia svolta in luoghi di lavoro idonei e rispondenti alla normativa vigente, considerando anche la presenza di eventuali lavoratori portatori di handicap.

In caso di pericolo tutti i lavoratori sono in grado di raggiungere un luogo sicuro, utilizzando le vie di circolazione interne (quelle che conducono ai posti di lavoro) e le vie e uscite di emergenza.

Sistematicamente si effettuano controlli periodici e straordinari agli spazi delle Unità Operative sia attraverso personale interno, sia tramite ditte specializzate, assicurandosi in particolar modo che:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite d'emergenza sono sempre sgombre, al fine di consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
- i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e regolare pulizia onde assicurare condizioni igieniche adeguate.

Via di emergenza

Un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Uscita di emergenza

Un passaggio che immette in un luogo sicuro.

Luogo sicuro

Un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.



ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile, impianto, mezzo di trasporto e sollevamento destinato ad essere usato durante il lavoro.

Per uso di un'attrezzatura da lavoro si intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro quale *“la messa in esercizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio”*.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, idonee ai fini della sicurezza e costruite a norma di legge. Inoltre, controlla che le attrezzature di lavoro siano usate correttamente, garantisce idonea manutenzione, verifica che l'eventuale libretto di manutenzione delle attrezzature di lavoro sia aggiornato come prescritto, fornisce una adeguata formazione ai lavoratori adibiti all'uso delle attrezzature di lavoro.

Procedure di sicurezza

Quando si utilizza una attrezzatura di lavoro porre attenzione:

- a non iniziare se non si è perfettamente sicuri di conoscere nel dettaglio le operazioni da compiere;
- in caso di dubbi, fare riferimento alla documentazione scritta e/o far riferimento al superiore.

Prima di iniziare un'attività:

- accertarsi che il posto di lavoro sia in ordine e che non vi siano ostacoli sui percorsi;
- accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza e le protezioni siano a posto e funzionanti;
- controllare che i cavi elettrici, i quadri, non abbiano evidenti segni di danneggiamento.

Non abbandonare mai un'attrezzatura di lavoro durante l'utilizzo. Controllare sempre lo stato di manutenzione e di pulizia di un'attrezzatura.

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione e/o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro, utilizzano le attrezzature di lavoro messe a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti, hanno cura delle attrezzature di lavoro

messe a loro disposizione, non vi apportano modifiche di propria iniziativa, segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

RISCHI LAVORATIVI

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

I Rischi derivanti dall'attività lavorativa, che possono tradursi in un danno per i lavoratori, possono essere raggruppati in tre categorie:

Rischi per la sicurezza ovvero di natura infortunistica.

Detta tipologia di rischi riguarda tutte le situazioni delle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o una struttura mobile o una apparecchiatura o una sostanza pericolosa o un impianto elettrico non protetto o come conseguenza di un incendio o esplosione.

Rischi per la salute ovvero di natura igienico - ambientale.

Appartengono a questa categoria i rischi conseguenti ad esposizione agli agenti biologici, fisici e chimici.

Rischi per la sicurezza e la salute ovvero di tipo trasversale o misti.

Trattasi di rischi che dipendono dalle dinamiche aziendali, cioè dall'insieme dei rapporti lavorativi interpersonali che si creano all'interno di un ambito lavorativo, dall'organizzazione del lavoro, da fattori ergonomici, da fattori psicologici.

Sono riconducibili a come è organizzato il lavoro (turnazione, lavoro notturno, monotonia, movimentazione manuale carichi, norme e procedimenti di lavoro, emergenza e primo soccorso, informazione e formazione).

Assioma



RISCHIO BIOLOGICO

Per *agente biologico* si intende qualsiasi *microrganismo* (entità microbiologica cellulare in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico) che può provocare *infezioni*, *allergie* e *intossicazioni*.

Classificazione degli agenti biologici

Gli *agenti biologici* sono suddivisi in quattro gruppi, in base alla pericolosità ed al rischio di infezione sui lavoratori:

Gruppo 1	Sono agenti che presentano poca probabilità di causare malattie in soggetti umani. <i>Rischio basso</i>
Gruppo 2	Agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituiscono un rischio per i lavoratori con limitata probabilità di propagare nella comunità malattie. Esistono efficaci misure profilattiche o terapeutiche. <i>Rischio poco probabile</i>
Gruppo 3	Agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità. Sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche adeguate
Gruppo 4	Agenti che possono provocare malattie gravi in soggetti umani, costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono presentare un elevato rischio di propagazione nella collettività. Non sono disponibili efficaci misure di profilassi o terapeutiche

Il contatto con l'eventuale presenza di agenti biologici può avvenire in svariate occasioni dell'attività lavorativa:

- durante le manovre assistenziali a rischio di esposizione a liquidi biologici;
- raccolta e smaltimento di rifiuti speciali potenzialmente infetti.



Regole comportamentali per prevenire il Rischio Biologico

- tutti i pazienti devono essere considerati come potenzialmente infetti;
- gli aghi usati non devono mai essere reincappucciati;
- gli aghi usati non devono mai essere inseriti nel deflussore;
- gli aghi usati e gli oggetti taglienti vanno sempre inseriti negli appositi contenitori rigidi predisposti con chiusura ermetica al fine del loro smaltimento; detti contenitori devono essere sistemati in una posizione idonea, comoda e vicino al luogo dove detti presidi vengono utilizzati;
- quando si devono eseguire compiti dove vi è contatto con sangue e/o altro materiale organico, si devono sempre indossare dei guanti;
- se esiste il rischio di spruzzi di sangue e/o di materiale organico indossare, obbligatoriamente, appositi occhiali di protezione;
- prima e dopo aver indossato i guanti lavare con cura le mani;

Il contatto con l'eventuale presenza di agenti biologici può avvenire in svariate occasioni dell'attività lavorativa:

- durante le manovre assistenziali a rischio di esposizione a liquidi biologici:
 - ❖ esecuzione di prelievi ematici;
 - ❖ somministrazione di terapia per via endovenosa;
 - ❖ somministrazione di terapia per via intramuscolare;
 - ❖ lavaggio della strumentazione chirurgica;
 - ❖ manipolazione della biancheria sporca;
- raccolta e smaltimento di rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- attività nei laboratori clinici e diagnostici.



AGENTI BIOLOGICI: classificazione

- ☐ **gruppo 1**
- ☐ **gruppo 2**
- ☐ **gruppo 3**
- ☐ **gruppo 4**

Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo e Green Pass

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali.

Accesso alle strutture Socio-Sanitarie

Anche l'accesso alle sedi dell'A.S.P. di Crotone per tirocinanti, allievi, volontari che svolgono le attività professionalizzanti presso le Unità Operative, Servizi, Ambulatori, Uffici, dell'A.S.P. di Crotone è vincolato al possesso del Green Pass.

La certificazione verde COVID_19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico.

La verifica avverrà tramite l'applicazione VerificaC19.

L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell'articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).

DEFINIZIONE DEL VIRUS

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di corona virus che non è stato

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019- nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID -19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO -rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Trasmissione

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi attraverso goccioline - droplets ($\geq 5\mu\text{m}$ di diametro) generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi. Tali goccioline non rimangono sospese nell'aria ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive di un soggetto suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e persona. SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri; la prima misura di prevenzione da adottare è quella di evitare qualunque tipo di interferenze tra i lavoratori, cercando di organizzare le attività in diversi momenti della giornata.

Accorgimenti necessari:

Proteggiti te stesso

È necessario lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito /starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in

qualunque modo).

Proteggi gli altri

Se si ha una qualsiasi infezione respiratoria è necessario coprire naso e bocca quando si tossisce e/o starnutisce (gomito interno/fazzoletto);

Dopo l'utilizzo del fazzoletto è fondamentale buttarlo subito;

Lavarsi le mani dopo aver tossito/starnutito.

Procedura per l'igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni. Le persone possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con le attrezzature e/o le superfici di lavoro. Le mani sono un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente eventuali agenti biologici disseminati che potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.

Misure di Prevenzione e Protezione

Di seguito le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio:

- *praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica;*
- *evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;*
- *tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;*
- *indossare la mascherina di protezione (es. chirurgica, FFP2, FFP3) nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori o si esca di casa ed eseguire l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;*

- Inoltre nel caso un lavoratore manifesti sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario comunicarlo immediatamente al Datore di Lavoro. Gli stessi non potranno accedere ai locali.

RISCHIO CHIMICO

La presenza di sostanze chimiche rappresenta un fattore di rischio per la sicurezza e per la salute degli operatori.

Il D.Lgs n° 81/2008 impone la valutazione specifica del "rischio chimico", definendo in particolare:

- *agenti chimici*: elementi o composti chimici, da soli o nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- *pericolo*: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
- *rischio*: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Per *sostanza chimica* si intende un composto formato da uno o più elementi chimici. Gli agenti chimici possono essere presenti nei vari reparti/servizi sotto forma di *aerosol, liquidi, gas, vapori*.

Per prevenire infortuni e/o malattie professionali è necessario usare in maniera corretta i dispositivi di protezione individuale (es. guanti) e rispettare la segnaletica e le *procedure di sicurezza*.

Sostanze e preparati pericolosi

Nelle strutture sanitarie le molte sostanze e preparati chimici che si utilizzano a scopo diagnostico e/o terapeutico rappresentano, sia pure in misura diversa, un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La loro conoscenza e l'apprendimento dei possibili danni alla salute del singolo lavoratore nonché possibili danni all'ambiente da essi prodotti è importante al fine di poter intervenire adeguatamente durante le fasi di lavorazione (manipolazione, trasporto e smaltimento).

Per *Sostanze* si intendono gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato.

Per *Preparati* si intendono i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze.

Le *sostanze e preparati pericolosi* utilizzati devono essere corredati da specifiche *schede di sicurezza*.



Le **16** sezioni della **scheda di sicurezza**:

Sezione	Contenuto
1	Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società produttrice
2	Composizione e informazioni sugli ingredienti
3	Identificazione dei pericoli
4	Misure di primo soccorso
5	Misure antincendio
6	Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7	Manipolazione e stoccaggio
8	Controllo dell'esposizione e protezione individuale
9	Proprietà chimiche e fisiche
10	Stabilità e reattività
11	Informazioni tossicologiche
12	Informazioni ecologiche
13	Considerazioni sullo smaltimento
14	Informazioni sul trasporto
15	Informazioni sulla regolamentazione
16	Altre informazioni

Rischi Chimico-Fisici

Materiale Esplosivo	E	Materiale che può esplodere per effetto della fiamma o di urti o attriti poiché oltre ad essere molto sensibile al calore è esplosivo anche con l'attrito e con gli urti. Evitare calore, fuoco, scintille. Deve essere manipolato con molta cura.
Sostanza Comburente	O	A contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, emana elevato calore. Evitare il contatto con sostanze infiammabili.
Facilmente Infiammabile	F	Sostanze o preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi ed infiammarsi. Tenere lontano da fonti di calore (in particolare scintille e fiamme).
Altamente Infiammabile	F+	Sostanze e preparati liquidi con un punto di infiammabilità estremamente basso. Sostanze e preparati gassosi che a temperatura e a pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria, anche se la temperatura è molto bassa. Tenere lontano da fonti di calore (in particolare scintille e fiamme).

Rischi Tossicologici

Tossico	T	Sostanze e preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi gravi -anche la morte. Evitare contatti con il corpo. Può provocare azione cancerogena e alterazione genetica.
Molto Tossico	T+	Sostanze e preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, in piccolissime quantità, possono comportare rischi estremamente gravi. Evitare contatti con il corpo. Può provocare azione cancerogena, e alterazione genetica.

Sostanza Corrosiva	C	Sostanze o preparati che a contatto con i tessuti vivi, come la pelle, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva. Evitare, con particolari precauzioni, il contatto con pelle, occhi e indumenti. Non inalare i vapori.
Nocivo	X	Sostanze o preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata - lesioni acute o croniche - anche la morte. Evitare contatti con il corpo e inalazioni di vapori. Alcune sostanze hanno effetti cancerogeni, di sterilità e alterazione genetica.
Irritante	Xi	Sostanze o preparati il cui contatto diretto, prolungato e ripetuto può produrre infiammazioni della pelle e/o delle mucose. Evitare il contatto con occhi e pelle. Non inalare i vapori.

Rischi per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente	N	Non disperdere nel suolo e nell'aria. Eliminare il prodotto negli appositi punti di raccolta.
---------------------------	----------	--



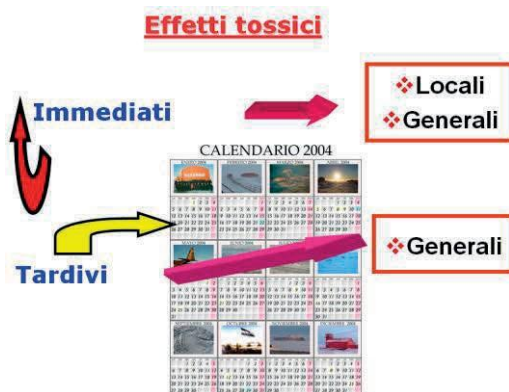
Prevenzione dei rischi

L' A.S.P. di Crotone mette in atto sistematicamente le misure tecniche, organizzative, procedurali e sanitarie per il contenimento dei rischi dovuti alla presenza dei prodotti chimici pericolosi.

È necessario che i lavoratori applichino comunque le seguenti istruzioni:

- Indossare sempre i D.P.I. messi a disposizione dall'Azienda;
- avere cura dei D.P.I.;

- richiedere la sostituzione dei D.P.I. quando sono danneggiati o esauriti;
- leggere con attenzione l'etichetta o la scheda di sicurezza che accompagna ogni prodotto, prima di utilizzarlo;
- non utilizzare mai contenitori non etichettati;
- seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede di sicurezza;
- prestare attenzione alla cartellonistica;
- non fumare in presenza di prodotti chimici infiammabili e/oesplodenti;
- non mangiare o bere nei laboratori;
- lavarsi sempre con cura le mani, utilizzando opportuni detergenti, dopo l'impiego di prodotti chimici pericolosi per la salute dell'uomo;
- non danneggiare, non coprire, non rimuovere l'etichetta presente sui contenitori dei prodotti chimici pericolosi; conservare le sostanze tossiche in appositi armadi, tenendo conto dei loro possibili effetti sinergici;
- avere cura di non disperdere nell'ambiente un prodotto chimico pericoloso.



RISCHIO FISICO

I rischi derivanti da agenti fisici riguardano in particolar modo l'elettricità, che anche se a bassa tensione, rappresenta un rischio gravissimo.

Il rischio elettrico è ubiquitario. Il contatto accidentale con la corrente elettrica può avvenire per contatto diretto, *toccando un conduttore*, oppure per dispersione di corrente da apparecchi elettrici malfunzionanti.

Una adeguata manutenzione delle apparecchiature oltre al rispetto delle norme di funzionamento specifiche riduce notevolmente il rischio elettrico.

Occorre massima prudenza, nello svolgimento della propria attività lavorativa per prevenire ogni possibile contatto accidentale con elementi sotto tensione.

Illuminazione

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori, durante l'attività lavorativa.

L'illuminazione degli ambienti di lavoro deve essere adeguata alla tipologia del lavoro da svolgere in relazione al comfort, adeguata per la sicurezza generale dei pazienti, idonea tale da evitare affaticamenti visivi e disturbi vari.

Una *illuminazione insufficiente* può causare in particolar modo: bruciore agli occhi; dolore oculare; cefalea.

Una *illuminazione eccessiva* può causare cefalea; irritabilità; vertigini.

Gli apparecchi illuminati hanno lo scopo anche di evitare situazioni di panico, in assenza di illuminazione naturale o artificiale.

Tutti gli apparecchi di illuminazione solitamente riportano il marchio *IMQ*, *MQ Quality* (Istituto Italiano Marchio di Qualità) o il *marchio europeo ENEC*.

Tutti i locali adibiti a luoghi di lavoro hanno comunque una *illuminazione naturale* almeno pari al 20%.

Illuminazione di Emergenza

È destinata a funzionare quando l'illuminazione ordinaria viene a mancare. L'illuminazione di emergenza viene suddivisa, secondo le

finalità, in *illuminazione di sicurezza e illuminazione di riserva*.

Illuminazione di SICUREZZA

Provvede all'illuminamento per garantire l'abbandono del locale, da parte di persone, in sicurezza o garantire di terminare un processo in corso, potenzialmente pericoloso, prima di abbandonare il locale. Scopo dell'illuminazione di sicurezza è rendere identificabili le *vie* e le *uscite di emergenza*; rendere percorribili le *vie di emergenza*; evitare fenomeni di panico (*antipanico*) in *aree estese*;

Illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza

Illuminazione di sicurezza che garantisce che le vie di uscita siano effettivamente identificate e usate con sicurezza quando il locale è occupato.

L'illuminazione di sicurezza deve illuminare la via di emergenza, in modo che possa essere agevolmente seguita fino all'uscita di emergenza e segnalarla, in maniera tale che sia facilmente identificabile.

Illuminazione antipanico

Illuminazione di sicurezza che funziona per evitare l'insorgere del panico e che permette alle persone di raggiungere il luogo dove le vie di esodo possono essere identificate.

Illuminazione aree ad alto rischio

Illuminazione di sicurezza che funziona per la sicurezza delle persone coinvolte in processi potenzialmente pericolosi o situazioni in cui sia necessario attivare una procedura di termine processo per la sicurezza degli utenti.

Illuminazione di RISERVA:

Permettere di continuare o terminare l'attività lavorativa ordinaria in corso al venire meno dell'illuminazione ordinaria.



MICROCLIMA

Gli ambienti di lavoro, per quanto riguarda il rischio di insalubrità ambientale, devono rispondere ad alcuni parametri ambientali, in particolar modo:

- garantire una confortevole temperatura sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo;
- assicurare un adeguato grado di umidità.

Possibili problemi derivanti dal microclima possono essere legati principalmente a *correnti d'aria, spifferi, sbalzi di temperatura fra diversi posti di lavoro, aria viziata, odori, calore emesso da macchine* (fotocopiatori, computer).

I disturbi più frequenti sono localizzati prevalentemente alle vie respiratorie (mal di gola, bronchiti) e cefalea.

Le possibili azioni fondamentali da attuare, in grado di migliorare la qualità dell'aria all'interno degli ambienti lavorativi, al fine di ottenere risultati di ottimizzazione delle misure di sicurezza ed igiene del lavoro per gli operatori, riguardano il controllo delle sorgenti inquinanti, il miglioramento della ventilazione, la depurazione dell'aria interna.

A tale scopo l'impegno profuso riguarda soprattutto la gestione e la manutenzione, costante e periodica, degli edifici e degli impianti. Attuare periodicamente interventi di sanificazione, di disinfestazione e di disinfezione degli ambienti e degli arredi.

Porre attenzione anche al rispetto delle norme igienico comportamentali sia degli operatori che degli utenti.



RUMORE

Al termine "*rumore*" si attribuisce normalmente il significato di "*suono non desiderato*". Il suono viene misurato in decibel (dB) che è l'unità di misura dell'*intensità sonora*. Il decibel A -dB(A)- è l'unità di misura della *sensazione sonora*.

In un ambiente di lavoro di ufficio i livelli di rumorosità non sono mai in grado di causare danni all'apparato uditivo. I danni acustici, infatti, possono verificarsi quando il valore medio di esposizione personale raggiunge o supera gli *80 decibels*.

La concentrazione necessaria nello svolgere attività intellettuali negli ambienti di lavoro come gli uffici vasti richiede livelli sonori non superiori a *60-65 Decibels*.

0-20 dB	È il suono più debole che una persona con un buon udito può sentire
30-40 dB	È un suono tranquillo, piacevole, come il cinguettio di un uccello
50-60 dB	È un suono che emerge da conversazione normale
70-90 dB	È un suono che proviene da veicoli, macchine, motori in funzione
100-120 dB	È un suono emesso da un martello pneumatico o da una sega elettrica in funzione
140 + dB	È un suono che percepisce una persona che trovasi in un area vicino ad un aereo in fase di decollo

Le maggiori fonti di rumore presenti nelle Unità Operative dell'A.S.P. Crotone possono essere causate da stampanti, fotocopiatori, telefoni, presenza di più lavoratori nello stesso ufficio e situazioni legate anche a cattivi comportamenti degli utenti sia interni che esterni.

È necessario contenere il livello di rumorosità negli ambienti di lavoro al fine di *ridurre* l'interferenza negativa che esso esercita sulle attività lavorative, difatti riduce l'attenzione, il rendimento e l'efficienza, nonché per *attenuare*, nei reparti di degenza, il disagio

avvertito dai pazienti/utenti e per *evitare* i disturbi più importanti quali irritabilità, ansia, tensione, difficoltà di concentrazione, depressione, stanchezza complessiva, effetti sull'apparato digerente e sull'apparato cardiocircolatorio.

RADIAZIONI IONIZZANTI

Radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni.

Il rischio da radiazioni ionizzanti è presente in prossimità degli impianti e in vicinanza di sorgenti radioattive e/o di macchine radiogene minori.

In tutti i casi richiamati sono delimitate zone sorvegliate e zone controllate, entrambe segnalate in modo esplicito e con specifici segnali di avvertimento come quello riportato nella figura 1.



Nelle zone sorvegliate o controllate può accedere esclusivamente personale autorizzato in modo specifico che solitamente è classificato come esposto a radiazioni ionizzanti ai sensi della legge vigente. Queste persone sono dotate di strumenti di controllo e DPI opportuni. Tutti gli altri individui, lavoratori e non, devono rimanere all'esterno delle zone classificate a rischio da radiazioni ionizzanti e non devono interferire con l'attività svolta in tali zone dal personale autorizzato.

Per garantire che le attività che espongono a rischio di radiazioni ionizzanti siano svolte in condizioni di sicurezza (sia degli impianti che di protezione sanitaria dei lavoratori) si attua sistematicamente:

- *la sorveglianza fisica: che è assicurata tramite l'Esperto Qualificato (professionista che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, fornire tutte le altre indicazioni necessarie e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.*

**L'Esperto Qualificato della A.S.P. di Crotone è:
Dott. Pasquale GAGLIARDI**

- la *sorveglianza medica*: che è assicurata tramite il *Medico Autorizzato*

Il *Medico Autorizzato* è nominato dal Datore di Lavoro per adempiere agli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici. Il Medico Autorizzato è responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs n° 101/2020 e, s.m.i..

Il Medico Autorizzato della A.S.P. di Crotone è:
Dott. Francesco BELLANTONIO

La **Sorveglianza Medica** è l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.

Prevede principalmente:

- *visite mediche ed indagini specialistiche e di laboratorio per i lavoratori esposti;*
- *provvedimenti e disposizioni sanitarie (giudizi di idoneità);*
- *istituzione, aggiornamento e tenuta del documento sanitario personale per ogni lavoratore in cui devono essere raccolti i dati clinici, le informazioni utili alla definizione del rischio quali la mansione, l'ambiente di lavoro.*

La **Sorveglianza Fisica** è l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Comprende principalmente:

- *la delimitazione delle zone lavorative a rischio (zona controllata e zona sorvegliata);*
- *l'esame ed il controllo dei mezzi di protezione sia in fase di progetto che nelle fasi di inizio e normale funzionamento degli impianti;*
- *la valutazione delle esposizioni e delle contaminazioni dei lavoratori mediante effettuazione di misure ambientali e controllo delle dosimetrie individuali;*
- *istituzione, aggiornamento e tenuta della scheda dosimetrica*

personale dove sono riportati i risultati delle dosimetrie.

Lavoratori esposti

Lavoratori sottoposti, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai limiti fissati per le persone del pubblico.

Obblighi dei lavoratori

- osservare le disposizioni impartite dal datore o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione individuale (camici, guanti, collari, occhiali piombati) e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- evitare il fascio diretto di raggi x;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- non compier, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria;
- comunicare al datore di lavoro delle attività, svolte presso altri datori di lavoro, esponenti al rischio di radiazioni ionizzanti. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse.

Disposizioni particolari per le lavoratrici

- le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate (controllate e sorvegliate) o comunque ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza;
- le lavoratrici sono obbligate di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato;

- è vietato adibire ad attività che comportano un rischio di contaminazione le donne che allattano.

IL LAVORO AI VIDEOTERMINALI

Per *videoterminale* si intende uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento e di visualizzazione utilizzato. La postazione di lavoro comprende l'insieme di tutte le attrezzature munite di:

- videoterminale con tastiera o altro sistema di immissione dati;
- software per l'interfaccia uomo-macchina;
- accessori opzionali;
- apparecchiature, comprendenti le unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, l'ambiente immediatamente circostante.

Il *Lavoratore* è colui che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali.

Possibili disturbi:

Le attività sistematiche con uso di VDT possono determinare l'insorgenza di disturbi del sistema muscolo scheletrico, affaticamento visivo (bruciore, lacrimazione, sensazione di corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, visione annebbiata, stanchezza alla lettura) e affaticamento mentale.

Il datore di lavoro ed i dirigenti adottano appropriate misure per evitare che l'attività lavorativa sia ripetitiva e monotona, in particolar modo mediante:

- attuazione di una adeguata Informazione e Formazione dei lavoratori;
- organizzazione del posto di lavoro secondo quanto suggerito dall'ergonomia in riferimento a illuminazione; sedia ergonomica (altezza regolabile, schienale regolabile in altezza ed inclinazione, base a 5 razze con ruote pivotanti, braccioli antinfortunistici); schermo orientabile, reclinabile, senza riflessi e regolabilità del contrasto e della luminosità; tastiera regolabile con superficie opaca antiriflesso e tasti facilmente leggibili; piano di lavoro deve avere superficie opaca e sufficientemente ampia per il normale utilizzo.

Ai lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videotermini in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali:

- è assicurata una interruzione della loro attività lavorativa mediante una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuo al VDT ovvero cambiamento di attività lavorativa;
- è previsto l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria (visite periodiche secondo l'età ovvero a richiesta del lavoratore esposto).

Prevenzione dei rischi

I lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videotermini in modo sistematico o abituale, al fine della prevenzione dei possibili disturbi, devono attenersi ad alcune indicazioni operative:

- assumere la postura corretta di fronte al video, con i piedi ben poggiati al pavimento e la schiena ben poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare;
- regolare l'altezza della sedia;
- regolare la distanza dello schermo del video dagli occhi (circa 50-70 cm);
- l'altezza del video deve essere tale che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso degli occhi dell'operatore;
- la tastiera deve essere posizionata di fronte al video;
- il mouse e tutti gli altri dispositivi di uso frequente devono essere posti sullo stesso piano della tastiera, in modo da essere facilmente raggiungibili;
- evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Si consiglia di alzarsi ogni tanto; di cambiare la posizione frequentemente; di effettuare esercizi di rilassamento per il collo, per la schiena, per gli arti superiori ed inferiori;
- orientare ed inclinare lo schermo in modo che su di esso non vi siano riflessi;
- distogliere periodicamente lo sguardo dal VDT, al fine di ridurre eventuale affaticamento visivo;
- indossare sempre, se sono stati prescritti, occhiali o altri dispositivi di correzione della vista;
- effettuare periodicamente la pulizia della tastiera, del mouse e dello schermo;
- svolgere possibilmente compiti che non richiedono impegni

-
- visivi eccessivi quando si interrompe l'attività al VDT;
- segnalare le anomalie del computer e del software al diretto superiore;
 - rispettare le istruzioni ricevute per le procedure informatiche e per l'uso dei programmi;
 - rispettare le istruzioni ricevute anche relativamente ai cambi di attività ed alle pause.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Si intendono tutte le *operazioni di trasporto o di sostegno di un carico* ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di *sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare* un carico (es. spostare un ammalato non collaborante dalla sedia al letto, dal letto alla sedia, dal letto alla barella, dalla barella al letto operatorio o all'apparecchiatura radiologica, dal luogo dell'incidente alla barella e all'ambulanza, ecc..) che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di *lesioni dorso-lombare* (lesione a carico delle strutture ossee, muscolari, tendinee e nervovasculari a livello del rachide dorso-lombare).

Il rischio da M.M.C. è più elevato nelle Unità Operative di degenza (Ortopedia e Traumatologia, Geriatria, Neurologia, Sale Operatorie, Centri di Riabilitazione, Rianimazione, Medicina Generale, Chirurgia Generale, ...) in cui sono degenti pazienti "*non collaboranti*".

Tra le figure professionali più a rischio per le patologie della colonna vertebrale vi sono gli addetti all'assistenza diretta ai pazienti in particolar modo gli Infermieri, gli Operatori Socio Sanitari, gli Operatori Tecnici Addetti all'Assistenza, gli Ausiliari Socio Sanitari, nonché il personale operante presso il Pronto Soccorso ivi compreso i Barellieri ed il personale del Servizio Emergenza ed Urgenza Sanitaria.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro:

- adotta le misure organizzative necessarie o ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una Movimentazione Manuale dei Carichi da parte dei lavoratori;
- adotta, qualora non sia possibile evitare la M.M.C. ad opera

dei lavoratori, le misure organizzative necessarie, ricorrere a mezzi appropriati o fornire mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la M.M.C.;

- sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla M.M.C.;
- fornisce ai lavoratori informazioni su:
 - peso di un carico e le sue caratteristiche;
 - modalità corretta di movimentazione di un carico;
 - i rischi derivanti dalla esecuzione non corretta delle manovre;
- assicura ai lavoratori una Formazione adeguata.

Alcuni accorgimenti

Per diminuire l'incidenza di disturbi a livello dell'apparato osteo-articolare l'Azienda sta mettendo in atto le misure tecniche, organizzative, procedurali e sanitarie per il contenimento dei rischi, tramite:

- incontri di Informazione e Formazione a favore del personale addetto alla M.M.C.;
- dotazione di appropriati ausili meccanici (*Solleva - Pazienti*) alle Unità Operative di degenza per minimizzare il rischio;
- acquisto di confezioni di materiale di consumo avente minor peso e volume, al fine di raggiungere "*indici di rischio accettabili*";
- utilizzo di carrelli funzionali e sicuri per il trasporto di materiale d'uso (carrelli per trasporto dei rifiuti dalle UU.OO. al centro di raccolta; carrelli per trasporto di farmaci; carrelli per trasporto bombole contenenti gas medicali);
- utilizzo di barelle e carrozzine aventi ruote posteriori fisse e ruote anteriori libere e direzionabili, al fine di raggiungere "*indici di rischio accettabili*", nell'azione di spostamento di un ammalato non collaborante o parzialmente collaborante mediante azionedi spinta di una barella o di una carrozzina.

Prevenzione dei rischi

L'Azienda sta mettendo in atto le misure tecniche, organizzative, procedurali e sanitarie per il contenimento dei rischi. Comunque è necessario che i lavoratori si attengano alle seguenti istruzioni:

- valutare approssimativamente il peso del carico prima di sollevarlo;

- evitare di sollevare oggetti se il corpo non è in posizione benequilibrata;
- non trasportare carichi che non siano stabili;
- non trasportare carichi il cui contenuto possa spostarsi;
- utilizzare se necessario i mezzi meccanici messi a disposizione, seguendo correttamente le modalità di utilizzo;
- evitare il transito in luoghi che potrebbero essere scivolosi, sdruciolevoli o dove vi siano ostacoli, nell'effettuare il sollevamento di un carico ed il relativo trasporto;
- seguire sempre le procedure corrette di sollevamento;
- evitare di ruotare la schiena con il carico;
- tenere il peso più vicino possibile al bacino;
- sollevare un carico lentamente e senza strappi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per Dispositivo di Protezione Individuale (**D.P.I.**) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi che minacciano la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I D.P.I. offrono protezione dai rischi di natura infortunistica e di natura igienico-ambientale.

Il ruolo del D.P.I. risulta di rilevante importanza come fine della salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore nei confronti dei *rischi residui* che spesso sono presenti sia nelle realtà lavorative che in quelle di vita e che, dopo aver valutato e attuato tutte le misure necessarie, non possono essere evitate con altri mezzi o sistemi di protezione collettiva.

I D.P.I. intesi come equipaggiamenti, attrezzature, sistemi o accessori e complementi hanno specifiche caratteristiche e funzioni

progettate allo scopo di eliminare o, qualora non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile le probabilità di infortunio alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati studiati.

Requisiti dei D.P.I.

- essere adeguati ai rischi da prevenire;
- non devono comportare di per sé un rischio maggiore;
- devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tener conto delle esigenze ergonomiche e/o di salute dei lavoratori;
- devono poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Le principali lavorazioni che si compiono in ambito delle Strutture Sanitarie che rendono necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sono:

- manipolazione di materiale biologico;
- manipolazione di prodotti acidi o alcalini, disinfettanti, e detergenti corrosivi;
- esposizione a radiazioni ionizzanti;
- attività sanitarie in genere.



Obblighi del datore di lavoro

1) Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.:

- ✓ effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ✓ individua le caratteristiche necessarie dei D.P.I. affinché questi siano adeguati ai rischi individuati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi

D.P.I.;

- ✓ valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle norme d'uso le caratteristiche dei D.P.I. disponibili sul mercato e le raffronta con quelle attinenti i rischi individuati;
- ✓ aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;

2) Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di un D.P.I., individua le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- ✓ entità del rischio;
- ✓ frequenza dell'esposizione al rischio;
- ✓ caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- ✓ prestazioni del D.P.I..

3) Il datore di lavoro:

- ✓ mantiene in efficienza i D.P.I. e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- ✓ provvede a che i D.P.I. siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- ✓ fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- ✓ destina ogni D.P.I. ad un uso personale e qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso D.P.I. da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- ✓ informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge;
- ✓ rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni D.P.I.;
- ✓ assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I..

Obblighi dei lavoratori

- I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari;

- I lavoratori devono utilizzare i D.P.I. messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- I lavoratori devono avere cura dei D.P.I. messi a loro disposizione;
- I lavoratori non devono apportare modifiche di propria iniziativa;
- Al termine dell'utilizzo i lavoratori devono seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei D.P.I..



PRIMO SOCCORSO

Ogni lavoratore in occasione di eventi traumatici o all'insorgenza di patologie improvvise, può essere di aiuto ai suoi colleghi.

Differenza tra Primo Soccorso e Pronto Soccorso

Pronto Soccorso corrisponde all'insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmacologiche messe in atto da personale sanitario (medico, infermiere) qualificato;

Primo Soccorso corrisponde all'insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell'arrivo di personale più qualificato.

Primo Soccorso: intervento rappresentato da semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l'utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni.

In tema di primo soccorso aziendale, la normativa a cui fare riferimento, oltre al D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i., è quella riconducibile al D.M. n. 388/2003.

L'Addetto al Primo Soccorso è il lavoratore incaricato dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai

sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs n° 81/2008, mediante nomina da parte del datore di lavoro. È formato con istruzione teorico-pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Soccorrere, infatti, non vuol dire effettuare prestazioni terapeutiche particolari o compiere determinate manovre, ma anche solo attivare il 118 e non abbandonare la vittima fino all'arrivo del personale qualificato.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'art. 46 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i..

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Ogni giorno si incontrano un considerevole numero di segnali che offrono delle informazioni più o meno importanti.

I segnali di sicurezza rivestono un ruolo particolare. Infatti, la segnaletica di sicurezza serve alla prevenzione di infortuni, alla tutela della salute, alla sicurezza in generale ed in particolar modo alla sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs n° 81/2008 (*Titolo V "segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro"*) identifica la segnaletica di sicurezza come un mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori che deve essere utilizzato in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non controllabili né con sistemi di tipo tecnologico, né con l'adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale.

La segnaletica, dunque, diventa parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo di uno o più rischi nell'ambiente di lavoro.

Si intende per segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad

una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e/o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, secondo i casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

La Direttiva 92/58/CEE stabilisce le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Scopi della segnaletica di sicurezza

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione, ma deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

Quindi, la finalità della segnaletica consiste nel:

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
- avvertire le persone esposte di un rischio o di un pericolo;
- fornire indicazioni in materia di sicurezza e prevenzione;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- indicare ulteriori elementi di prevenzione e sicurezza.

I segnali di sicurezza informano tutti i lavoratori, in modo facilmente comprensibile, su comportamenti che devono essere osservati oppure, in alcuni casi, omessi, proprio al fine di evitare infortuni o danni alla salute.

Gli strumenti comunicativi piu' usati, relativi alla segnaletica di sicurezza

- cartelli
- segnali luminosi
- segnali acustici
- segnali gestuali
- comunicazione verbale

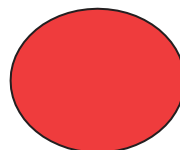
I COLORI	SIGNIFICATO	FINALITA'
ROSSO	▪ Segnali di divieto ▪ Pericolo ▪ Allarme ▪ Materiale e attrezzature antincendio	▪ Ha la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre e causare un pericolo ▪ Segnale di divieto ▪ Dispositivi di arresto di emergenza ▪ Segnale di arresto
GIALLO	▪ Segnali di avvertimento ▪ Attenzione ▪ Pericolo latente	▪ Avverte di un rischio o pericolo (radiazioni, sostanze chimiche) ▪ Segnala ostacoli, passaggi pericolosi ▪ Cautela
VERDE	▪ Segnali di salvataggio o di soccorso ▪ Situazioni di sicurezza	▪ Fornisce indicazioni relative ai passaggi, alle uscite di sicurezza, ai mezzi di soccorso o di salvataggio
AZZURRO	▪ Segnali di prescrizione ▪ Informazioni	▪ Prescrive un determinato comportamento ▪ Obbligo di portare un mezzo o equipaggiamento individuale di sicurezza

Forme geometriche e caratteristiche dei diversi tipi di cartelli

I cartelli di **divieto** hanno

- forma rotonda
- pittogramma e scritte di colore nero su fondo bianco
- bordo e bassa* di colore rosso

**verso il basso da sinistra a destra, lungo il simbolo con una inclinazione di 45° rispetto all'orizzontale*



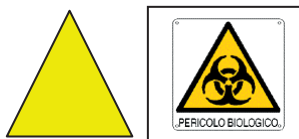
ALCUNI CARTELLI DI DIVIETO



I cartelli di **avvertimento** hanno

- forma triangolare con un vertice rivolto verso l'alto
- pittogramma nero su fondo giallo*
- bordo nero

**il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello*



ALCUNI CARTELLI DI AVVERTIMENTO



I cartelli di **salvataggio/soccorso** hanno

- forma rettangolare o quadrata
- pittogramma e scritte bianche su fondo verde



il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello

ALCUNI CARTELLI DI SALVATAGGIO



I cartelli per le **attrezzature antincendio** hanno

- forma rettangolare o quadrata
- pittogramma e scritte bianche su fondo rosso



il rosso deve coprire il 50% della superficie del cartello

ALCUNI CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO



I cartelli di **prescrizione** hanno

- forma rotonda
- pittogramma bianco su fondo azzurro

l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello

ALCUNI CARTELLI DI PRESCRIZIONE



PREVENZIONE INCENDI

Obblighi del Datore Di Lavoro

Il *datore di lavoro, il dirigente, il preposto*, adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, anche in caso di pericolo grave ed immediato, tenendo conto della natura dell'attività dell'azienda, delle dimensioni dell'azienda, del numero delle persone presenti.

Il datore di lavoro, a tal fine:

- redige il Piano di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori;
- organizza i rapporti necessari con i Servizi pubblici competenti in materia di salvataggio, lotta antincendio e gestione della emergenza, al fine di coordinare il proprio Piano di emergenza con i piani di intervento dei servizi esterni;
- designa preventivamente, in base alle dimensioni dell'azienda ed ai rischi, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di esodo dei lavoratori e dei "clienti" in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze;



- informa tutti i lavoratori, che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.
- I lavoratori designati:
- sono stati formati ed addestrati;
- sono in numero sufficiente;
- dispongono di attrezzature adeguate per fronteggiare i rischi specifici dell'azienda.



N.B.: i lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.

Concetti essenziali

A determinare gli incendi, nella maggior parte dei casi, è *un atto di imprudenza o negligenza*.

Combustibile: qualsiasi sostanza in grado di bruciare; può essere allo stato *solido* (carbone, carta, legno), *liquido* (alcool, benzina, gasolio) o *gassoso*.

Comburente: è la sostanza che consente e favorisce la combustione; generalmente si tratta dell'ossigeno gassoso contenuto nell'aria;

Innesco: sorgenti di calore o di accensione o di innesco;

Calore: è la forma di energia che si manifesta con l'innalzamento della temperatura;

Prodotti della combustione: la combustione porta come risultato il fuoco;

Fuoco: è la manifestazione visibile di una reazione chimica.

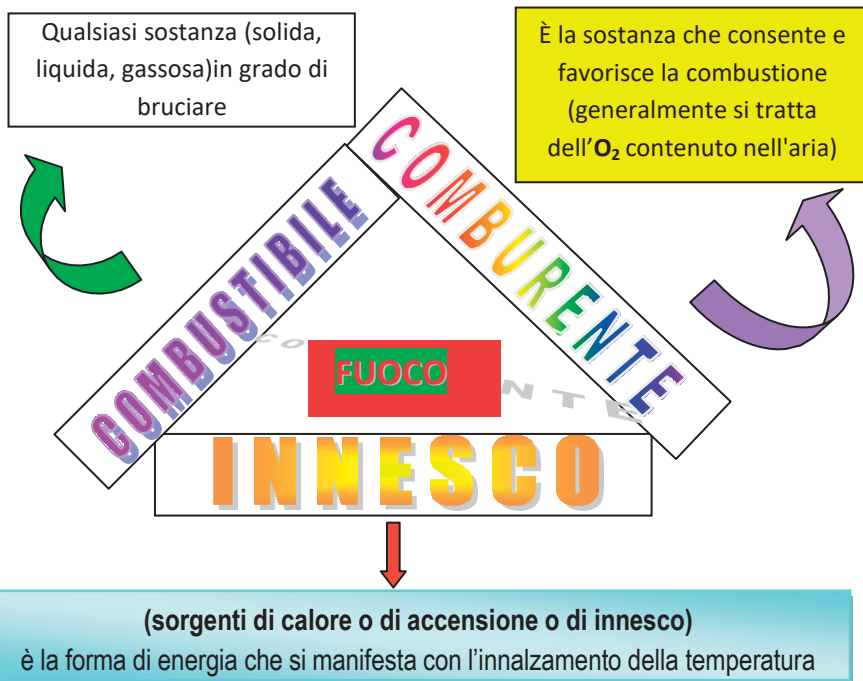
Triangolo del fuoco

Un incendio ha origine quando contemporaneamente vi è la presenza e la combinazione di *elementi essenziali* in *quantità*, *concentrazione* e *condizioni idonee*.

In mancanza di uno degli elementi sotto indicati l'incendio non può svilupparsi o proseguire.



TRIANGOLO DEL FUOCO



Estinguere un incendio significa intervenire, eliminando o diminuendo, uno dei componenti del triangolo del fuoco attraverso:

- raffreddamento** del focolaio d'incendio (sottrazione di energia termica con diminuzione di temperatura);
- separazione** di uno dei tre componenti il triangolo (solitamente è l'isolamento/riduzione del combustibile impedendo il contatto);
- soffocamento** del focolaio d'incendio (solitamente è l'isolamento / riduzione del comburente);
- diluizione** (riduzione/eliminazione del comburente riducendo la concentrazione);
- interruzione della catena.



Classificazione degli incendi

Gli incendi sono classificati, in base alla sostanza combustibile che li genera, nelle seguenti classi:

Classe "A"	Incendi di materie solide la cui combustione produce braci (tessuto, gomma, carta, carbone, legno, ecc.)
Classe "B"	Incendi da liquidi e/o da solidi che si possono liquefare (petroli, benzine, alcool, cere, ecc.)
Classe "C"	Incendi di materiali gassosi (metano, propano, GPL, acetilene, idrogeno, ecc..)
Classe "D"	Incendi da metalli , incendi di sostanze chimiche, spontaneamente infiammabili in presenza di aria
Classe "F"	Incendi che interessano mezzi di cottura (olio da cucina e grassi vegetali o animali, in apparecchi di cottura)

Esempi di materiali attribuiti alle quattro classi di fuoco

			
carta legna segatura stoffa rifiuti cere infiammabili cartoni libri stracci	Nafta benzina petrolio Alcool etere solforico glicerina vernici gomme fenoli	Metano cloro acetilene propano idrogeno cloruro di metile	Magnesio potassio fosforo sodio electron (Al-Mg) carburi metalli

Azioni di prevenzione incendi

Prevenire significa ridurre la frequenza di accadimento di un incidente.

Per prevenzione incendi si intende l'insieme di provvedimenti atti a prevenire, segnalare, combattere un incendio o ridurre la propagazione, preservazione dei beni e dell'ambiente, nonché la salvaguardia delle persone.

Tutti gli attori dell'A.S.P. Crotone sono tenuti a:

- segnalare irregolarità e/o anomalie negli impianti elettrici, impianti a gas, nelle prese, ecc. al personale competente;
- curare l'isolamento dei materiali infiammabili e la chiusura dei relativi recipienti;
- vietare il fumo, in particolar modo in ambienti di lavoro dove vi è la presenza di materiale infiammabile;
- non poggiare assolutamente sigarette o sigari accesi sui tavoli, scrivanie, ecc.;
- assicurarsi al termine del lavoro, e comunque prima di uscire dai locali di lavoro di non aver lasciato accesi apparecchi elettrici;
- non effettuare lavori che producono scintille e/o fiamme, specialmente in presenza o nelle vicinanze di materiale infiammabile;
- rimuovere immediatamente ogni possibile causa di incendio;
- accertarsi che vengano apposte le previste segnalazioni antincendio e che le stesse siano rispettate;
- garantire l'efficienza delle attrezzature di pronto intervento;
- accertarsi che l'accesso ai mezzi antincendio sia sempre tenuto sgombrato;
- mantenere le uscite di sicurezza sgombre da ostacoli;
- in caso di modifiche dei reparti o modifiche di attività lavorative adeguare i mezzi antincendio.

Comportamento da tenere in caso di incendio

- effettuare, se necessario, i primi interventi di spegnimento dell'incendio con tutti i mezzi disponibili;
- intervenire con estintori o idranti;
- avvertire la squadra di emergenza aziendale;

- allontanare dal fuoco i materiali combustibili;
- raffreddare con acqua, per impedire la propagazione dell'incendio in altri locali;
- coordinare le attività a favore dei pazienti degenti nell'U.O.;
- ispezionare tutti i locali dell'U.O. (spogliatoi, ripostigli, servizi igienici, ecc) per accertarsi la presenza o meno di altre persone;
- seguire i percorsi di esodo.

**IL TELEFONO PER LE EMERGENZE DEI VIGILI DEL FUOCO È
115**

Alcune misure specifiche di prevenzione e protezione comportamentali ed organizzative

- rispettare tutte le istruzioni affisse nel luogo di lavoro;
- rispettare tutte le indicazioni di avvertimento, divieto, obbligo e salvataggio contenute nella segnaletica di sicurezza e di salute esposta negli ambienti lavorativi;
- mantenere il luogo di lavoro sempre in ordine e sgombro da oggetti che ostacolano il passaggio e/o limitano la libertà di movimento;
- è severamente vietato depositare materiale di vario genere davanti alla segnaletica, agli estintori, a quadri elettrici, a uscite di emergenza;
- è severamente vietato depositare materiale di vario genere in modo da ingombrare -ostacolando- i percorsi e le vie di emergenza;
- prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura leggere necessariamente attentamente le istruzioni contenute nel libretto d'uso, lo stesso deve essere custodito presso l'apparecchiatura;
- ogni apparecchiatura deve essere utilizzata dal personale autorizzato;
- eventuali anomalie o disfunzioni devono essere segnalate al datore di lavoro;
- segnalare ai preposti l'eventuale cattivo stato dei collegamenti elettrici;



- le apparecchiature devono essere posizionate in modo che i cavi di alimentazione non provochino intralci;
- i cavi di alimentazione non devono essere mai piegati, strappati o appoggiati su materiali caldi;
- i cavi elettrici devono essere raccolti in apposite canaline per evitare intralci;
- è proibito l'uso di apparecchiature elettriche non autorizzate;
- i cassetti delle scrivanie devono essere mantenuti chiusi per evitare urti;
- non gettare mozziconi di sigarette, vetri rotti o oggetti taglienti nei cestini di rifiuti;
- il tavolo di lavoro deve essere mantenuto libero da materiali non necessari;
- è proibito salire su cataste di documenti, su sedie o su altri mezzi impropri per raggiungere materiali posti in alto;
- non sovraccaricare mai gli scaffali;
- non posizionare mai oggetti di vetro o oggetti con punte acuminate sui piani alti degli scaffali;
- quando si movimentano pesi non si deve ruotare il tronco, ma si deve girare con tutto il corpo;
- non fermarsi a raccogliere oggetti personali;
- allontanarsi dal posto dove ci si trova e spostarsi come da segnaletica;
- non utilizzare gli ascensori;
- non sostare davanti alle uscite di sicurezza;
- recarsi al punto di raccolta stabilito;
- non rientrare nell'edificio e/o allontanarsi dal punto di raccolta, prima di aver ricevuto istruzioni dal Responsabile della Sicurezza.

Classificazione delle emergenze

Le emergenze sono classificate in funzione della estensione degli effetti attesi (interni ed esterni alla Struttura Sanitaria); in funzione delle risorse interne o esterne alla Struttura Sanitaria, coinvolte per affrontarlo e della tipologia dell'evento iniziatore:

- **Emergenze incendio maggiore** quando ha dimensioni tali da non poter essere efficacemente fronteggiato con le risorse antincendio della struttura sanitaria, per cui è necessario richiedere l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- **Emergenze incendio minore** quando ha dimensioni tali da poter essere aggredito e spento con le risorse antincendio della struttura sanitaria;
- **Emergenze fuga di gas metano;**
- **Emergenze sversamento liquido corrosivo, tossico o viscoso;**
- **Emergenze allagamento interno allo studio dentistico;**
- **Emergenze ordigno;**
- **Emergenze infortunio o malore;**
- **Emergenze elettriche;**
- **Emergenze esterne: terremoto.**

Procedura di emergenza

Costituisce situazione di emergenza il verificarsi di un qualsiasi evento o condizione anomala che comporti pericolo effettivo o potenziale per le persone o per la struttura.

Sistema di comunicazione dell'emergenza

Comunicazioni telefoniche

Colui che rileva l'esistenza di una situazione di emergenza deve digitare da qualunque apparecchio telefonico interno il numero dell'emergenza della struttura sanitaria) e comunicare il seguente messaggio:

....“Sono; è in atto un'emergenza (incendio, tossica, altro), esistono/non esistono feriti”;

Il sistema di comunicazione consentirà di avvisare tempestivamente tutte le persone interessate attivando in tal modo il piano di emergenza.



IN CASO DI EMERGENZE INCENDIO MAGGIORE

chiamare il n. 115 - Vigili del fuoco
proferendo il seguente messaggio:

Pronto, qui è l'Ospedale

Via

Città:

è richiesto il vostro intervento per un principio di **incendio**

Il mio nominativo è

il nostro numero di telefono è

Ripeto, qui è l'Ospedale

Via

Città:

è richiesto il vostro intervento per un principio di **incendio**

Il mio nominativo è

il nostro numero di telefono è

Presso **l'Ospedale**sono in
atto tutte le misure di sicurezza previste dal **Piano di Emergenza** a
tutela delle persone e dell'ambiente.

Procedure di emergenza: esodo dal fabbricato

- chiudere finestre e porte;
- non fermarsi a raccogliere oggetti personali;
- allontanarsi dal posto dove ci si trova e spostarsi come da segnaletica;
- non utilizzare gli ascensori;

-
- non sostare davanti alle uscite di sicurezza;
 - recarsi al punto di raccolta stabilito;
 - non spostarsi dal punto di raccolta per consentire la verifica di tutte le persone presenti;
 - non rientrare nell'edificio e/o allontanarsi dal punto di raccolta, prima di aver ricevuto istruzioni dal Responsabile della Sicurezza.

Raccomandazioni utili

- non trasgredire alle buone norme di sicurezza;
- non prendere il lavoro sottogamba (con leggerezza ed eccessiva disinvoltura);
- non insistere in comportamenti stupidi;
- non abusare dei tempi di lavoro;
- non eseguire le operazioni in fretta;
- non tentare la sorte;
- non fidarsi della Formazione "ON THE JOB" (sul lavoro) poiché può ingenerare cattive abitudini e creare assuefazione, anziché far acquisire esperienza;
- non procedere all'avventura ma sapere ciò che si fa.

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio dell'A.S.P. di Crotone è:

P.I. Nicola ANGOTTI

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- *Costituzione della Repubblica Italiana;*
- *Codice Civile Italiano - R.D. 16 marzo 1942, n. 262*
Approvazione del testo del Codice Civile (Pubblicato nella
edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del
04/04/1942);
- *Codice Penale;*
- *Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300;*
- *D. Lgs n. 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute*
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- *D.M.I. 10/03/1998 “Criteri generali per la gestione*
dell'emergenza di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
- *D.M.I. 18/09/2002 “Regola tecnica di prevenzione incendi per*
la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private”;
- *Legge n. 37 del 27/03/2008 “Norme per la sicurezza degli*
impianti elettrici” e s.m.i.
- *Decreto del 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di*
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al
decreto 18 settembre 2002”.

*Si ringrazia per il presente quaderno informativo
il Servizio di P.P.A. dell'A.S.L. Bari
Ed.: dicembre 2015*

Novembre 2021